

Edizione di venerdì 27 giugno 2014

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Il credito per le patrimoniali estere](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

IVA

[Marcia indietro sul Vies: per effettuare le operazioni intracomunitarie è sufficiente la manifestazione di volontà](#)

di **Marco Peirola**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Più agevole il calcolo dei proventi tassabili derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento](#)

di **Nicola Fasano**

IVA

[Decreto semplificazioni: novità per i rimborsi Iva](#)

di **Sandro Cerato**

CONTENZIOSO

[Il controllo sulla motivazione della sentenza a seguito della modifica dell'articolo 360, comma 1, n. 5\) Cod. Proc. Civ.](#)

di **Luigi Ferrajoli**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Rilassarsi tra i vigneti patrimonio dell'Unesco](#)

di **Chicco Rossi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il credito per le patrimoniali estere

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

E' tempo di **IVIE** e **IVAFE** e con esse emerge il problema di calcolare il **credito** a fronte delle **patrimoniali pagate all'estero**. Sul punto si deve rilevare come la normativa interna sia particolarmente liberale. L'art. 19 del D.L. 201/2011, infatti, ammette il credito per i tributi versati all'estero sia in relazione all'IVIE che all'IVAFE.

La norma è tuttavia scarna in quanto si limita a precisare che il credito è ammesso a fronte **dell'imposta versata**. Il comma 16, in particolare, stabilisce che dall'Ivie si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un **credito d'imposta** pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Ora, l'espressione "**versata**" non brilla per chiarezza, in quanto non si capisce se si debba seguire un **principio di pura cassa** (alla stregua di quello che accade in ambito nazionale in relazione alla deduzione del 10% dell'Irap), oppure un **principio di competenza con la condizione** che il versamento avvenga entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi (analogamente a quanto accade per le imposte dirette).

Si potrebbe avanzare anche una terza tesi, secondo cui il credito è scomputabile solo in base ad un principio che **richiede contestualmente la competenza e la cassa**. Le condizioni aberranti di una simile impostazione sono evidenti: il contribuente potrebbe dedursi il credito solo se la patrimoniale estera viene versata in **corso d'anno** come la nostra IMU, mentre risulterebbe irrimediabilmente perso se la patrimoniale fosse liquidata l'anno successivo come la nostra IVIE.

La **C.M. 28/E/2012**, laddove chiarisce che "*dall'IVIE dovuta per il 2011 si scomputa l'imposta patrimoniale pagata all'estero nel medesimo anno*", sembra orientarsi verso la prima soluzione proposta ossia quella di uno scomputo secondo un **principio di cassa puro**.

Analoghe indicazioni, inoltre, sono fornite in relazione all'IVAFE.

Al riguardo, tuttavia, la C.M. 28/E/2012 precisa che, qualora con il Paese nel quale è detenuta l'attività finanziaria sia in vigore una **convenzione per evitare le doppie imposizioni** riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, **non spetta alcun credito d'imposta** per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero.

In tali casi, per queste ultime, può essere chiesto il **rimborso** all'**Amministrazione fiscale** del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

In sostanza, l'Amministrazione è perfettamente consapevole che le **convenzioni** contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, ove prevedono una disciplina delle **imposte patrimoniali**, riservano la **potestà impositiva** della patrimoniale relativa alle **attività finanziarie** esclusivamente al **Paese di residenza** del soggetto titolare dell'investimento.

Tale circostanza vale ad **escludere** la **computabilità** del **credito** di imposta nel nostro Paese.

Un ulteriore profilo di criticità attiene alla indicazione delle **imposte estere scomputabili**.

Sul punto si ricorda che la C.M. 28/E/2012 contiene un elenco alquanto dettagliato delle patrimoniali dovute negli altri **Paesi comunitari** oltre alla Norvegia e all'Islanda. Manca solo la Croazia che all'epoca non aveva ancora fatto il suo ingresso nella UE.

La circolare, inoltre, affronta anche il caso degli **immobili extracomunitari**, proponendo, a titolo non esaustivo, le seguenti fattispecie:

- per gli immobili situati negli **Stati Uniti**, la *Real property tax*;
- per gli immobili in **Argentina**, la *Impuesto inmobiliario*;
- per gli immobili in **Svizzera**, l'Imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l'Imposta immobiliare;
- per gli immobili in **Russia**, la Tassa sulla proprietà delle persone fisiche, *Nalog na imuschestvo fizicheskikh lits*.

Un ulteriore profilo di criticità emerge nel caso in cui la patrimoniale estera sugli immobili sia dovuta dal **nudo proprietario**. In questo caso lo scomputo di tale tributo appare impossibile atteso che l'**Ivie**, analogamente all'IMU, è **dovuta** dall'**usufruttuario**.

IVA

Marcia indietro sul Vies: per effettuare le operazioni intracomunitarie è sufficiente la manifestazione di volontà

di **Marco Peirola**

Lo schema di decreto legislativo sulle **semplificazioni fiscali**, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 giugno 2014, nel riformulare l'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, consente ai contribuenti di effettuare le operazioni intracomunitarie **contestualmente alla richiesta dell'autorizzazione**, senza quindi attendere il decorso dei **30 giorni** necessari affinché si formi il **silenzio-assenso** dell'Amministrazione finanziaria.

La modifica recepisce, di fatto, la soluzione proposta da Assonime nella circolare n. 21 del 26 luglio 2012 (§ 2), secondo cui, per tutelare maggiormente le esigenze degli operatori italiani e delle controparti comunitarie, si potrebbe "riconoscere l'applicabilità della disciplina degli scambi intracomunitari **contestualmente alla richiesta di autorizzazione**"; puntualizzando che sarebbe rimasto fermo il "successivo recupero dell'imposta non applicata qualora l'Amministrazione accerti che il soggetto richiedente non sia in possesso dei requisiti di affidabilità richiesti per effettuare le operazioni di cui si tratta".

Il decreto delegato, da un lato, dà il via libera all'immediata effettuazione delle operazioni intracomunitarie, ma, dall'altro, prevede che gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui dispongono, verificheranno che i dati forniti dai contribuenti siano **completi ed esatti**; in caso di esito negativo, gli stessi procederanno:

- alla **cessazione della partita IVA** e
- alla **cancellazione dall'archivio VIES**; quest'ultima, in particolare, avverrà d'ufficio, previa comunicazione al contribuente, qualora il medesimo non abbia presentato alcun elenco riepilogativo **per 4 trimestri consecutivi**, successivi alla data di inclusione nell'archivio.

Già la Relazione al D.L. n. 78/2010, con il quale era stato introdotto il regime autorizzatorio in esame, aveva previsto che, nei 30 giorni decorrenti dalla presentazione della dichiarazione di volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, viene **sospesa la soggettività attiva e passiva del dichiarante** a realizzare questa tipologia di operazioni.

Il principio in base al quale nel suddetto arco temporale, in cui il dichiarante è un soggetto titolare di partita IVA non ancora iscritto nell'archivio VIES, è possibile effettuare

esclusivamente operazioni interne è stato ribadito sia nelle motivazioni dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, sia negli interventi di prassi su questa specifica disciplina (circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2011, n. 4; circolare dell'Agenzia delle Entrate 1° agosto 2011, n. 39; risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 aprile 2012, n. 42).

Tale impostazione, oltre ad essere eccessivamente penalizzante per gli operatori nazionali, che potrebbero trovarsi in una **posizione commerciale sfavorevole** rispetto ai concorrenti comunitari, è risultata:

- **incoerente sul piano sistematico**; in particolare, rispetto all'art. 18 del Reg. UE n. 282/2011, che – in riferimento alle prestazioni di servizi “generiche” rese in ambito intracomunitario – consente al committente di fornire la **prova della propria soggettività passiva con modalità diverse dal sistema VIES**;
- in contrasto con la posizione della giurisprudenza comunitaria, dalla quale si desume la non imponibilità che caratterizza, dal lato attivo, le operazioni intracomunitarie deve essere riconosciuta anche quando il fornitore ha violato determinati requisiti formali (nella specie, l'iscrizione nell'Archivio VIES) se egli è in grado di dimostrare che, a livello sostanziale, l'operazione riveste natura intracomunitaria (Corte di Giustizia, causa C-587/10 del 27 settembre 2012).

Ed è proprio sulla base di tale orientamento che la giurisprudenza di merito ha affermato che, tra i requisiti sostanziali richiesti ai fini della non imponibilità dell'operazione, “non è affatto previsto quello di essere iscritto al sistema VIES e, quindi, di possedere un numero di identificazione IVA, configurando invece questo (...) un requisito meramente formale, che, sussistendo la prova dell'effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro di cui il destinatario è soggetto di imposta, non preclude il diritto di esenzione dall'imposta (...) ma che ha l'unico fine di agevolare il successivo controllo dell'A.F. su atti elusivi o di natura fraudolenta” (C.T.P. Campobasso n. 127/2/13 del 4 giugno 2013).

IMPOSTE SUL REDDITO

Più agevole il calcolo dei proventi tassabili derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento

di **Nicola Fasano**

Con il **D. Lgs. n. 44/2014**, entrato in vigore lo scorso 9 aprile, è stata data attuazione alla direttiva europea 2011/61/UE, riguardante il regime dei fondi comuni. Sotto il profilo fiscale, si è voluto **uniformare il trattamento previsto per gli organismi esteri a quelli italiani**. In particolare, con riferimento agli OICR non immobiliari, il decreto ha modificato l'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973 (riguardante i fondi italiani) e l'art. 10-ter della legge n. 77/1983 (relativo a quelli esteri).

Va detto che, con riferimento a tali fondi, la principale distinzione che rileva sotto il profilo fiscale è quella che vede:

- da una parte i **fondi armonizzati** (conformi cioè alla direttiva 2009/65/CE) istituiti in Paesi UE o dello Spazio economico europeo “white list”, o “vigilati” in quanto, pur se non conformi alla citata direttiva, il **gestore è soggetto a forme di vigilanza** nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE;
- dall'altra parte gli altri **fondi c.d. “non armonizzati”** diversi da quelli indicati al punto precedente.

Ciò in quanto i **proventi derivanti da fondi “armonizzati”** o con gestori “vigilati” scontano la **tassazione del 20% (26% a partire dal prossimo 1 luglio)** sotto forma di **ritenuta** (a titolo di imposta se trattasi di persone fisiche, o a titolo di acconto se si tratta di imprese) in **presenza di intermediario finanziario italiano**, oppure sotto forma di **imposta sostitutiva** da liquidare direttamente nel Modello Unico.

I proventi derivanti da **fondi non armonizzati** o comunque diversi dai precedenti, invece, scontano una **tassazione progressiva**, concorrendo a formare il reddito imponibile del contribuente, da riportare nel rigo RL2 del Modello Unico.

Ciò premesso, la modifica più significativa inserita nell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973 e nell'art. 10-ter della L. n. 77/1983 è senz'altro quella che riguarda le modalità di determinazione dei proventi realizzati in caso di **riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni** su cui va applicata la ritenuta o l'imposizione in dichiarazione. Nelle previgenti versioni, infatti era previsto che il **reddito imponibile** dato dalla **differenza** tra il **valore di riscatto**, di

liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il **costo medio ponderato** di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni doveva essere determinato assumendo quale valore di sottoscrizione o acquisto il valore (il c.d. NAV – “Net Asset Value”) “risultante dai prospetti periodici” al momento di sottoscrizione/acquisto. Adesso invece le citate norme, con una evidente semplificazione, non fanno più riferimento ai prospetti periodici, non sempre messi a disposizione da parte degli intermediari e di facile reperimento, ma prevedono che “*il costo di acquisto deve essere **documentato dal partecipante** e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una **dichiarazione sostitutiva**”.*

Da ciò deriva che, in particolare per i fondi quotati (come gli ETF), in cui la differenza fra NAV e costo di acquisto e/o vendita è pressoché fisiologica, il **risultato positivo** fra costo di acquisto e valore di cessione/rimborso sia da considerarsi **integralmente reddito di capitale** (e non più, in parte, reddito diverso, in caso di disallineamento con il NAV).

In caso di **risultato di gestione negativo**, invece, detto risultato è imputato direttamente al partecipante sotto forma di **minusvalenza** (da indicarsi, in caso di regime dichiarativo, nel quadro RT di Unico e che è possibile, ricorrendo talune condizioni, scomputare da altri eventuali redditi diversi di natura finanziaria).

Da tale distinzione, peraltro, consegue una rilevante differenza per quello che riguarda gli **oneri accessori** (in particolare le commissioni) che è possibile portare **a incremento del costo** di acquisto al fine di ridurre la base imponibile: tali oneri infatti se possono essere **considerati**, come confermato dall'Agenzia delle entrate con la circolare 165/E/1998, nell'ambito dei **redditi diversi** (e dunque delle minusvalenze), **non potranno essere invece computati** in diminuzione del provento imponibile quando si tratta di **redditi di capitale** (e dunque di risultato di gestione positivo).

Da ultimo è opportuno segnalare come, in attesa di chiarimenti ufficiali sul punto, l'alternativa prevista dal d. lgs. 44/2014 dell'autocertificazione del costo da parte del contribuente deve essere ragionevolmente **utilizzata come “extrema ratio”** quando cioè non ci sia la presenza di un intermediario italiano che debba attestare il costo delle attività.

IVA

Decreto semplificazioni: novità per i rimborsi Iva

di **Sandro Cerato**

Importanti novità sono in arrivo per i **rimborsi Iva**, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di prestazione di garanzia, che sarà esclusa per i rimborsi di importo fino a euro 15.000. E' quanto prevede **l'art. 14 del decreto semplificazioni**, in corso di approvazione, che riscrive per intero l'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72, prevedendo in sintesi le seguenti novità:

- i **rimborsi, sia annuali che trimestrali**, di importo non superiore a euro 15.000, saranno erogati senza la prestazione di alcuna garanzia;
- i rimborsi di importo superiore a euro 15.000, richiesti da alcuni **soggetti a "rischio"** saranno erogati previa prestazione di idonea garanzia;
- i **rimborsi di importo superiore a euro 15.000**, richiesti da soggetti diversi da quelli sopra indicati, potranno essere erogati previa prestazione di idonea garanzia ovvero tramite presentazione della richiesta di rimborso munita del visto di conformità.

Relativamente alla prima fattispecie, la novità è finalizzata certamente a rendere più snelli i **rimborsi Iva di modesto importo** (fino a 15.000 euro), evitando in tal modo ulteriori oneri in capo al soggetto Iva richiedente, anche se non è del tutto chiaro se il limite predetto si riferisca ad ogni singola istanza di rimborso, ovvero debba intendersi cumulativamente per tutte le istanze presentate nel corso dell'anno (sia annuali che trimestrali). Dal tenore letterale del nuovo art. 38-bis, che fa riferimento ai rimborsi, appare più corretto tener conto di ciascuna singola istanza di rimborso al fine della verifica del limite in questione.

Per quanto riguarda i **soggetti a "rischio"**, per i quali in presenza di rimborsi eccedenti l'importo di euro 15.000, è sempre obbligatoria la prestazione di idonea garanzia. Si tratta più in particolare dei soggetti che ricadono in una delle seguenti fattispecie:

- **esercizio dell'attività da meno di due anni** (escluse le start-up di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012);
- nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso siano stati notificati avvisi di accertamento da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore a determinate percentuali decrescenti in rapporto a degli scaglioni di dichiarato (10%, 5% o 1%);
- la richiesta di rimborso è eseguita a seguito della **cessazione dell'attività**.

Infine, per quanto riguarda i rimborsi di importo eccedente l'importo di euro 15.000, richiesti

da **soggetti diversi da quelli a rischio**, è possibile evitare la prestazione di idonea garanzia in presenza di apposizione del visto di conformità nella dichiarazione o nell'istanza di rimborso trimestrale, allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- **di non avere subito**, rispetto alla situazione contabile dell'ultimo periodo d'imposta, **riduzioni di patrimonio netto**, ovvero cessioni aventi ad oggetto immobili, di oltre il 40% per effetto di alienazioni non rientranti nell'attività ordinaria della società;
- **di non aver cessato l'attività**, né di averla ridotta per effetto di cessioni d'azienda o rami d'azienda;
- **di non aver ceduto** nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa, per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale (requisito previsto per le sole società di capitali);
- **di avere eseguito i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.**

Indubbiamente la **novità più rilevante** è senza dubbio quella relativa a tale ultima ipotesi, poiché per le istanze di rimborso di importo eccedente euro 15.000, presentate da soggetti non a "rischio", la possibilità di evitare la prestazione di garanzia è indubbiamente interessante, poiché come noto l'ottenimento di tale garanzia non è del tutto agevole e spesso oltremodo onerosa. Saranno presumibilmente molti i soggetti passivi che procederanno con l'alternativa di presentare **l'istanza di rimborso munita del visto di conformità**, in quanto meno onerosa e più "veloce" come tempi di realizzo.

CONTENZIOSO

Il controllo sulla motivazione della sentenza a seguito della modifica dell'articolo 360, comma 1, n. 5) Cod. Proc. Civ.

di **Luigi Ferrajoli**

La Corte di Cassazione con la **sentenza n. 12928 del 9 giugno 2014** ha chiarito che la modifica all'art. 360, comma 1, n. 5) Cod. Proc. Civ. apportata dall'art. 54, comma 1, lett. b) del D.L. 83/2012 comporta un'ulteriore **sensibile restrizione** dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, della **motivazione** di fatto della sentenza di appello. Infatti, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 8053 del 7/4/2014, con la riforma del 2012 si è realizzata la riduzione al **minimo costituzionale** del sindacato sulla motivazione in sede di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella **manca assoluta** di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico. Ne consegue che la ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, è oramai sindacabile **in sede di legittimità** soltanto ove la motivazione al riguardo sia viziata da **vizi giuridici**, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili.

La Corte di Cassazione nella sentenza in commento **conferma** quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 8053/2014, ribadendo che la nuova versione del numero 5) dell'art. 360 Cod. Proc. Civ. – secondo cui di fronte al giudice di legittimità è censurabile solo *“l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”* – comporta una ulteriore delimitazione del sindacato della Corte di Cassazione sugli elementi di merito della causa stabilendo che le pronunce di merito possono essere impugnate, a questo punto, per negligenza del giudice che non ha affrontato **un fatto decisivo per il giudizio** che è stato oggetto di discussione fra le parti.

La *ratio legis* è, quindi, quella di ridurre al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione della sentenza in sede di giudizio di legittimità, che potrà essere censurato solo quando si converte in **violazione di legge** e cioè nei soli casi di omissione di motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile sempre che il vizio risulti dal testo della decisione, così come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella **sentenza n. 5888/1992**, che con riferimento al testo del n. 5) dell'art. 360 Cod. Proc. Civ. originariamente previsto dal codice di rito (oggi riproposto con la riforma del

2012) hanno chiarito che il **vizio di motivazione** si converte in violazione di legge solo quando il **vizio sia così radicale** da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4) Cod. Proc. Civ. la “nullità” della sentenza per “mancanza della motivazione”.

Il vizio di motivazione può essere censurato in sede di legittimità solo quando comporti la “nullità” della sentenza e quindi sotto il profilo della **violazione dell'art. 132 Cod. Proc. Civ.** (e dell'art. 36 del D.Lgs. 546/92 per le sentenze tributarie) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) Cod. Proc. Civ. In particolare viene chiarito che il vizio logico, la lacuna o l'aporia della motivazione devono essere talmente gravi da rendere **apparente** il supporto argomentativo (ad esempio esistono enunciati intitolati motivazione che però non hanno alcuna natura di giustificazione della decisione, ovvero contengono affermazioni fra loro inconciliabili o non comprensibili), devono risultare **direttamente dal testo della sentenza** e devono essere comunque attinenti ad una *quaestio facti*, considerato che in ordine alla *quaestio iuris* non è neppure prospettabile un vizio di motivazione (se si contesta la motivazione in diritto e cioè si censura come è motivata una interpretazione della legge, il vizio deducibile può essere solo che si è interpretata male, e quindi violata, la legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 Cod. Proc. Civ.).

In sostanza, a seguito delle modifiche apportate al codice di procedura civile il vizio della motivazione della sentenza è **censurabile** in Cassazione solo sotto il profilo della inesistenza, della manifesta e irriducibile contraddittorietà o della mera apparenza, solo se risulta dal testo della sentenza ed è tale da determinare la **nullità** (per mancanza di motivazione) della medesima sentenza, rimanendo, quindi, estranea al sindacato della Corte di Cassazione la verifica della sufficienza e della razionalità della **motivazione** sulle “questioni di fatto”, la quale implichi un raffronto fra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Rilassarsi tra i vigneti patrimonio dell'Unesco

di **Chicco Rossi**

Pochi giorni fa, mettendo mano a una delle mie librerie (ne ho di sparse in giro per l'Italia e questo mi permette di camuffare agli occhi di mia moglie una delle mie "malattie" ormai conclamata: sono un malato di libri) ho sfogliato un libro comprato qualche anno addietro, edizioni AdArte dal titolo "**Camera con vigna**", un libro a quattro mani realizzato dal **fotografo** Adriano Bacchella e dal **giornalista** Franco Faggiani che ci porta tra i **relais**, gli **alberghi di campagna** e i **bed & breakfast** sparsi per l'Italia ma che hanno un **denominatore comune**: i **vigneti** che li circondano e, per un certo verso, li proteggono dall'evoluzione (o involuzione a seconda dei punti di vista) del mondo moderno che forse dovrebbe fermarsi per fare qualche riflessione.

L'occasione è ghiotta allora, prima di partire per le meritate vacanze o per un *week-end* mare & monti, per andare a rilassarsi guardando al 50esimo sito italiano dichiarato patrimonio dell'**Unesco**: le colline di **Langhe-Roero e Monferrato**.

È la prima volta che viene iscritta nella lunga lista dell'Unesco, di cui l'Italia meritatamente detiene il primato di siti protetti, un'area geografica. Infatti l'area collinare si estende per ben 10.789 ha, ricomprendendo 29 comuni. Stiamo parlando della **Langa** del Barolo, il **Castello di Grinzane Cavour** (a proposito vedremo chi quest'anno si aggiudicherà i vari premi letterari), le Colline del **Barbaresco**, **Nizza** ed il **Barbera**, Canelli e l'Asti spumante, il **Monferrato** degli **Infernotti**.

Ci stiamo dirigendo verso le colline tanto care a uno dei più grandi scrittori del '900 italiano, quel Cesare **Pavese** de "**La bella estate**".

L'occasione è giusta per andare, prima di avventurarsi in mezzo a strade sterrate che ci portano indietro nel tempo, a visitare **Neive**, un paese il cui nome deriva dalla *gens Naevia*, nobile famiglia romana della quale fu un possedimento: che si trova nelle Langhe. Il borgo medievale, protetto da una cinta di case.

Incantevole è la cappella di **San Rocco** (Rocco di Montpellier, pellegrino e taumaturgo. A proposito, per chi volesse iniziarsi alla storiografia, consiglio il bellissimo libro "**I re taumaturghi**", edizioni Einaudi, del grande **March Bloch**) che si trova dirimpetto alla casa Demaria che prende il nome dal droghiere, erborista e speziale del paese. Tutt'oggi è usanza portare davanti alla chiesa i morti prima della cerimonia funebre.

Gironzolando per il paese, si arriva all'attuale palazzo comunale dirimpetto al quale si trova il palazzo Borgese che attualmente accoglie nelle proprie cantine la “**Bottega dei 4 vini**”.

L'occasione è ghiotta per riposarsi e procedere a una bellissima degustazione dei 4 vini di Nieve: Barbaresco, Barbera, Dolcetto e Moscato d'Asti.

E allora sotto con uno splendido **Barbaresco Rio Sordo** de **La cascina delle rose** (a proposito chi dovesse passare da Barbaresco consiglio il B&B dell'azienda).

Le vigne da cui proviene l'uva (Nebbiolo al 100%) sono coltivate su terreni calcarei ricchi di sali minerali.

Di colore **rosso granato** con riflessi **aranciati**, all'olfatto si presenta con un **bouquet intenso** dove si esaltano i frutti di bosco, con richiami speziati di **cuoio** e **pepe**. Noto la complessità e profondità, con un allungo finale che richiama la liquirizia e la **macchia mediterranea**.

Si esalta insieme ai formaggi stagionati e allora cosa c'è di meglio di una **toma di Elva**, un formaggio a latte parzialmente scremato, stagionato da 1 a 2 anni.

O la **Sola**, un formaggio semistagionato o stagionato, che deriva da un “*blend*” di latte di pecora e di capra.

A questo punto si può decidere dove andare a dormire, tenendo ben presente che la sera è d'obbligo andare a **Priocca** dalla famiglia Cordero.

Ecco che allora si potrebbe andare alla **Cascina Orsolina** a **Moncalvo** o nella vicina **Canale** a **Villa Tibaldi** dove sembra di essere catapultati in un libro di Pavese o di **Fenoglio**.

Ma perché a Priocca al ristorante **Il Centro**?

Perché non si può, per una volta nella vita, non provare l'esperienza mistica del **fritto misto**.

Il ristorante, erede dell'antica osteria del paese è condotto con maestria dalla famiglia Cordero e il piatto forte è un bel fritto a base di animelle, cervella, fegato di vitello, salsiccia, frisse, batsoà.

Per i più delicati e meno coraggiosi si può sempre deviare per una **minestra di cipollotti** o una tenera **tagliata di fassona**.

Però attenzione, l'opzione non permette ripensamenti e allora, quando arriva il fritto, non è concesso provare ad assaggiare il carrè di agnello, il petto di pollo, le melanzane, i funghi, le zucchine e i finocchi. Consiglio per i viaggiatori: il fritto è proposto nei primi mesi dell'anno e quindi, per evitare di rimanere delusi, bisogna prenotare con largo anticipo per poter entrare nel mondo del fritto piemontese.

E a questo punto la domanda è: cosa si può bere assieme?

Per un grande fritto un grande vino e allora perché non divertirsi con uno **Chardonnay Gaja & Rey?**

Una giusta via di mezzo visto che stiamo parlando di un **bianco** che presenta la **struttura** di un **rosso**.

A voi la scoperta.